



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA RISORSE UMANE
SETTORE RECLUTAMENTO E SELEZIONI

- ogni altro documento richiesto dal bando che non sia autocertificabile o dichiarabile con i modelli precompilati forniti dall'applicativo online (esempio: l'equipollenza per i titoli di studio conseguiti all'estero);
- ricevuta del bonifico/versamento di € 10,00 relativo al contributo di partecipazione alla procedura.

La scansione dei documenti potrà essere effettuata da un originale, da una copia autentica ovvero da una copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Solo i dati e i documenti in possesso dell'Università di Palermo potranno essere acquisiti d'ufficio qualora il candidato indichi gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Si precisa che, come previsto dall'art. 15 della Legge 12 novembre 2011 n. 183, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti, a partire dal 01.01.2012, sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

In materia di documentazione amministrativa i cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea devono attenersi a quanto disposto dall'art. 3, commi 2, 3 e 4 del D.P.R. n. 445/2000.

Ai titoli redatti in lingua straniera (diversa dall'inglese, francese, tedesco e spagnolo) deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni, delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive. In caso di falso sono applicabili le disposizioni previste dagli artt. 483, 485 e 486 del codice penale.

Art. 4 (Esclusione dalla procedura selettiva)

L'esclusione dalla procedura per difetto dei requisiti è disposta, in qualunque momento, con motivato decreto del Rettore notificato al candidato.

In ogni caso i candidati saranno esclusi nelle seguenti ipotesi:

- **mancanza dei requisiti di ammissione** - (art. 2 del presente bando);
- **mancata trasmissione della domanda tramite PEC personale** solo per i cittadini italiani (art. 3 del presente bando);
- **trasmissione della domanda oltre i termini previsti dal bando;**
- **mancato versamento del contributo di € 10,00.**

Ai sensi dell'**art. 18 comma 1 lettere b) e c) della legge 240/2010** sono esclusi dalla procedura coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento proponente, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.